

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1962

Estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali, prevede l'assunzione da parte dello Stato — a decorrere dal 1° gennaio 1959 — degli oneri di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dagli Istituti finanziari, designati annualmente con decreto del Ministro del tesoro, ai Comuni non capoluogo di provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.

Il Tesoro, mentre ha già disposta la emissione dei decreti di assunzione degli oneri anzidetti per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, non ha potuto ancora provvedere per i mutui contratti con gli Istituti di credito suddetti non essendo finora pervenuta la completa documentazione all'uopo richiesta alle Prefetture ed agli Istituti medesimi.

Dagli atti in possesso, risulta che la gran parte dei contratti di mutuo con detti Istituti sono stati, a suo tempo, stipulati a tassi differenti d'interesse, oscillanti dal 6,50 fino al 9 per cento, per una durata variabile dai quindici ai trenta anni.

L'onere di ammortamento degli anzidetti prestiti risulta assai più oneroso per l'Era-

rio rispetto a quello relativo ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti soprattutto per la più bassa misura del tasso d'interesse praticato dalla Cassa medesima.

È da considerare, inoltre, che le clausole contenute nei vari contratti di mutuo con i diversi Istituti finanziari, rendono particolarmente laboriosa l'emissione dei singoli provvedimenti di assunzione degli oneri in questione da parte del Tesoro.

Appare, pertanto, evidente la convenienza economico-finanziaria per l'Erario di concentrare presso la Cassa depositi e prestiti anche il debito del Tesoro verso i detti Istituti mediante l'estinzione anticipata del residuo debito valutabile, in via approssimativa, in lire 6.000 milioni.

L'onere di ammortamento viene in tal modo a ridursi da lire 630 milioni circa a lire 400 milioni circa (pari al 60 per cento).

Non può trascurarsi, inoltre, che la trasformazione in un unico prestito dei numerosissimi mutui (oltre un migliaio) concessi dagli Istituti, consente, poi, di sostituire ai numerosi rapporti che l'Erario dovrebbe annualmente intrattenere con detti Enti finanziari per tutta la durata di ammortamento dei mutui stessi, un unico rapporto con la Cassa depositi e prestiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui assunti dai Comuni non capoluogo di provincia, con gli Istituti finanziari all'uopo designati annualmente dal Ministero del tesoro, per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci fino al 1958 incluso, il cui onere è a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Art. 2.

Sulle somme erogate per la estinzione anticipata dei mutui di cui all'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti liquiderà gli interessi, per il periodo corrente dalla data del mandato fino al 31 dicembre successivo, al saggio vigente per la concessione dei mutui al momento in cui è stata deliberata l'operazione.

Il debito costituito dalle somme erogate in un anno, aumentate degli interessi maturati, sarà estinto dal Tesoro dello Stato in trentacinque annualità, decorrenti dall'anno successivo, allo stesso saggio d'interesse.